



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Liquidazione parcelle avv. Antonio Caggiano di Bari.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 31 (trentuno) del mese di maggio, alle ore 19:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Viste le deliberazioni n° 253 del 21/09/1995 e n° 46 del 29/02/1996 con le quali si affidava all'avv. Olimpia Cimaglia il mandato di promuovere ricorsi al T.A.R. avverso le deliberazioni nn° 3614/95 5278/95 adottate dalla Giunta Regionale, conferendo il mandato di procuratore domiciliatario in Bari all'avv. Antonio Caggiano;
- vista la nota del 22/04/1999, prot. aziendale n° 4676, inviata dall'avv. Caggiano con allegate le sentenze emesse dal Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Bari, nonché nota specifica delle spese ammontanti complessivamente a £ 704.000, oltre a IVA, CAP e spese per £ 310.020, emesse a fronte delle prestazioni di procuratore domiciliatario;
- ritenuto potersi procedere alla liquidazione;
- vista la proposta di deliberazione appositamente predisposta dal Capo Area Legale, avv. Olimpia Cimaglia;
- visto il bilancio preventivo 1999;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di autorizzare gli uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore dell'avv. Antonio Caggiano di Bari per l'ammontare complessivo di £ 704.000, oltre a IVA, CAP e spese per £ 310.020, a fronte delle prestazioni di procuratore domiciliatario in narrativa specificate;
- di porre detta spesa a carico del bilancio di previsione 1999 alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **31 MAG. 1999**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semerari Raffaele)



Taranto, li 7/giugno/1999

Prot. n° : Dir/ 1076/99

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

T A R A N T O

M. G. G. 8.6.99

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 31 maggio 1999 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 -
108 - 109 - 110 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Studio Legale Avv. Antonio Caggiano

Via N. De Giosa, 79 - Tel/Fax 080-5247355

70121 Bari

Avv. Anna Maria Leporale

Avv. Antonio Caggiano
Patrocinante in Cassazione

Bari, lì 22/04/1999

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	4676
27 APR. 1999	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
C. di A.	
[Signature]	

Preg.mo Avv.
OLIMPIA CIMAGLIA
UFFICIO LEGALE A.M.A.T.
Via C. Battisti n. 657

74100 T A R A N T O

RACCOMANDATA A.R.

Gentile Avvocato,
con la presente le riassumo la situazione dei giudizi proposti innanzi al T.A.R. Puglia per i quali vi è stata domiciliata presso il mio studio:

- 1) ricorso n. 2756/95: giudizio definito con sentenza n. 589/96
A.M.A.T. / REGIONE PUGLIA
- 2) ricorso n. 907/96: giudizio definito con sentenza n. 590/96
A.M.A.T. / REGIONE PUGLIA
- 3) ricorso n. 1117/96: giudizio per cui è stata emessa ordinanza
A.M.A.T. / REGIONE PUGLIA
- 4) ricorso n. 1148/96: giudizio per cui è stata emessa ordinanza
A.M.A.T. / REGIONE PUGLIA
- 5) ricorso n. 3264/96: giudizio per cui è stata emessa ordinanza
A.M.A.T. / REGIONE PUGLIA
- 6) ricorso n. 3161/97: giudizio per cui è stata emessa ordinanza
A.M.A.T. / REGIONE PUGLIA

Per i giudizi contrassegnati dal n. 1 e 2 le invio originale della sentenza notificata alla Regione Puglia ancor oggi in mio possesso e mia nota specifica.

Distinti saluti.

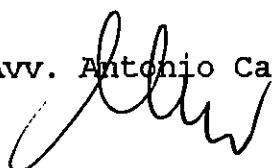
Avv. Antonio Caggiano

Studio Legale Avv. Antonio Caggiano
Via N. De Giosa, 79 – Tel/Fax 080-5247355
70121 Bari

Avv. Anna Maria Leporale

Avv. Antonio Caggiano
Patrocinante in Cassazione

Per la liquidazione delle due note allegate, l'azienda potrà provvedervi a mezzo bonifico bancario su c/c n. 1665720/0 cod. ABI 05385 - CAB 04000 intestato all'Avv. Antonio Caggiano in essere presso Banca Popolare Puglia e Basilicata.

Avv. Antonio Caggiano


Studio Legale Avv. Antonio Caggiano
Via N. De Giosa, 79 - Tel/Fax 080-5247355
70121 Bari

Avv. Anna Maria Leporale

Avv. Antonio Caggiano
Patrocinante in Cassazione

Bari, lì 22/04/1999

NOTA SPECIFICA

PER AMAT

CONTRO

REGIONE PUGLIA

T.A.R. PUGLIA - RIC. N. 2756/95

PRESTAZIONE DI PROCURATORE DOMICILIATARIO		70.000
	SPESE	DIRITTI
CORRISPONDENZA 1) AVVISO DI FISSAZIONE C.C.	4.900	
INFORMATIVA	1.000	
2) AVVISO ORDINANZA	4.900	100.000
INFORMATIVA	1.000	
3) AVVISO DI FISSAZ. MERITO	4.900	100.000
INFORMATIVA	1.000	
4) AVVISO DEPOSITO SENTENZA	4.900	100.000
INFORMATIVA	1.000	
COPIA SENTENZA	120.000	25.000
NOTIFICA	11.410	25.000
	-----	-----
	155.010	320.000

RIEPILOGO

SPESE	155.010
DIRITTI	320.000
L.P. ART. 15 10%	32.000
C.A.P. 2%	7.040
IMPONIBILE	359.040
I.V.A. 20%	71.080
R.A. 20%	70.400
TOTALE	<u>514.730</u>

*€ 352.000 oltre c.a.p.
IVA e spese per € 155.010*

LA PRESENTE NON VALE FATTURA



Studio Legale Adv. Antonio Caggiano

Via N. De Giosa, 79 - Tel/Fax 080-5247355

70121 Bari

Avv. Anna Maria Leporale

Avv. Antonio Caggiano
Patrocinante in Cassazione

Bari, lì 22/04/1999

NOTA SPECIFICA

PER AMAT

CONTRO

REGIONE PUGLIA

T.A.R. PUGLIA - RIC. N. 907/96

PRESTAZIONE DI PROCURATORE DOMICILIATARIO		70.000
	SPESE	DIRITTI
CORRISPONDENZA 1) AVVISO DI FISSAZIONE C.C.	4.900	
INFORMATIVA	1.000	
2) AVVISO ORDINANZA	4.900	100.000
INFORMATIVA	1.000	
3) AVVISO DI FISSAZ. MERITO	4.900	100.000
INFORMATIVA	1.000	
4) AVVISO DEPOSITO SENTENZA	4.900	100.000
INFORMATIVA	1.000	
COPIA SENTENZA	120.000	25.000
NOTIFICA	11.410	25.000
	-----	-----
	155.010	320.000

RIEPILOGO

SPESE	155.010
DIRITTI	320.000
L.P. ART. 15 10%	32.000
C.A.P. 2%	7.040
IMPONIBILE	359.040
I.V.A. 20%	71.080
R.A. 20%	70.400
TOTALE	514.730

*352.000 oltre CAP,
IVA 20% per 155.010*

LA PRESENTE NON VALE FATTURA

[Signature]

UFFICIO LEGALE A.M.A.T.

Avv. Olimpia CIMAGLIA

Via C. Battisti, 657 - Tel. 099/73561

Avv. ANTONIO CAGGIANO

Via De Giosa n. 79

70121 BARI - Tel. 524.73.55

Urgente
13.12.96 589 098
Nr. 2756

Reg. Ric. 95

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

534

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari,

sezione seconda, composto dai signori magistrati:

ALDO	RAVALLI	PRESIDENTE
PIETRO	MOREA	COMPONENTE
DORIS	DURANTE	COMPONENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n° 2756 del 1995 proposto dalla Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto (AMAT), in persona del direttore e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Olimpia Cimaglia, con la stessa domiciliata in Bari, alla via De Giosa n° 79 c/o Avv. Antonio Caggiano;

CONTRO

la Regione Puglia in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Lombardi Pijola, presso il cui studio in Bari, via Sparano n.141, è elettivamente domiciliata;

per l'annullamento

della deliberazione di Giunta regionale n°3614 del 4.8.1995, notificata il 7.9.1995, avente ad oggetto "L.R. 19 marzo 1982 n°13. Contributi di esercizio per l'anno 1995 alle Aziende di pubblico trasporto locale. Determinazione, liquidazione ed erogazione degli acconti provvisori relativi al trimestre luglio-settembre 1995 alle aziende di cui all'unito elenco facente parte integrante, per la complessiva spesa di



ORIGINALE



£.32.323.486.000", nella parte in cui la Regione Puglia per l'Azienda AMAT prevede che le somme da recuperare per maggiori contributi pregressi erogati e/o per sanzioni pecuniarie opposte in compensazione a quelle liquidabili come acconti "siano maggiorate di interessi legali e frazionate in dodici rate secondo un piano finanziario di ammortamento"; nonchè di ogni atto al predetto connesso, sia presupposto o consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi comprese le deliberazioni, n°7982 del 22.11.1994, n°820 del 27.03.1995, n°1555 del 27.04.1995, nella parte in cui pongono a recupero i maggiori contributi erogati rispettivamente nel 1993 e nel 1994, maggiorati degli interessi legali del 10% secondo un piano di ammortamento del debito aziendale mai comunicato all'AMAT, nè desumibile dalla motivazione dei predetti provvedimenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione;

Visti gli atti tutti di causa;

Udita alla pubblica udienza del 16 maggio 1996 la relazione del giudice Doris Durante ed uditi altresì per la ricorrente l'avv. Olimpia Cimaglia e l'avv. Giovanni Lombardi Pijola per la regione Puglia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

F A T T O

Riferisce la ricorrente -concessionaria di servizi pubblici di autolinee urbane e destinataria di contributi di esercizio- che la Regione Puglia avrebbe deliberato di recuperare i maggiori contributi versati con un sistema rateizzato maggiorandoli degli interessi.



Tale sistema -già attuato, per quanto riguarda i maggiori contributi erogati nel 1993 e nel 1994 (delibere G.R. nn.7982/22.11.1994; 820/27.03.1995; 1555/27.04.1995; 2521/5.06.1995)- sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:

1) **violazione ed erronea applicazione dell'art.8 L.R. 19 marzo 1982 n.13**; violazione del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto di motivazione in quanto la norma che consente alla Giunta regionale di erogare acconti -nelle more della determinazione dei contributi di esercizio, prendendo a riferimento la misura chilometrica dei contributi determinati per l'anno precedente- non prevederebbe che le somme erogate a tale titolo in misura superiore a quanto spettante maturino interessi nè che il recupero possa essere rateizzato. Nè gli interessi potrebbero avere natura di interessi moratori perchè non vi sarebbe mai stato atto di costituzione in mora dell'azienda.

Pertanto la volontà di maggiorare i contributi da recuperare di interessi (già attuata per quanto attiene i contributi erogati nel 1993 e nel 1994) sarebbe stata esplicitata solo con la delibera relativa agli acconti del trimestre luglio/settembre 1995 sicchè la percezione degli interessi sui recuperi del 1993 e 1994 sarebbe priva di qualunque presupposto giuridico.

2) Violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e per sviamento in quanto gli interessi e la rateizzazione non trovando fondamento in una previsione legislativa potrebbero scaturire solo da un accordo delle parti che non



vi sarebbe stato e perchè la delibera che ha introdotto tale sistema di recupero non avrebbe nemmeno enunciate le ragioni e/o le necessità di rateizzare il credito per recupero e maggiorarlo di interessi.

La Regione Puglia, costituitasi in giudizio ha eccepito la tardività del ricorso perchè proposto oltre il termine di decadenza in quanto la liquidazione degli interessi sui recuperi sarebbe già stata attuata con le delibere G.R. 7982/94, 820/95, 1555/95 e 2521/95, relative agli anni 1993 e 1994, non impugnate nei termini. Nel merito ha opposto la infondatezza del ricorso perchè i c.d. "recuperi" in quanto obbligazioni pecuniarie produrrebbero di pieno diritto interessi ai sensi dell'art. 1282 C.c..

Alla pubblica udienza del 16 maggio 1996, precisate le conclusioni nei termini di cui agli atti difensivi, la causa è stata assegnata in decisione.

DIRITTO

La Giunta regionale ha deliberato che le somme da recuperare per maggiori contributi versati alle aziende di trasporto in misura maggiore di quella spettante, siano maggiorate di interessi al saggio legale e rateizzate secondo un piano finanziario di ammortamento (deliberazione n.3614/4.8.95)

L'azienda ricorrente, concessionaria di servizi pubblici di autolinee urbane, contesta il sistema introdotto con la citata delibera, impugnata col presente ricorso, perchè in violazione della normativa di settore e dei principi che regolano l'adempimento delle obbligazioni.

La difesa della Regione eccepisce in via preliminare che il ricorso è tardivo e, quindi, irricevibile.

Handwritten text in blue ink, mostly illegible due to fading and bleed-through. Some words like "PUGLIA" and "REGIONE" are faintly visible.



Assume che tale sistema di recupero era noto da tempo alla ricorrente perchè applicato già sui recuperi delle annualità 1993 e 1994 e che i relativi provvedimenti (delibere G.R. 7982/94, 820/95, 1555/95 e 2521/95) notificati alla ricorrente non sono stati impugnati nei termini.

L'attuale ricorso sarebbe in conseguenza tardivo perchè notificato oltre il termine di decadenza dalla piena conoscenza.

La eccezione non ha pregio.

Va, in merito, osservato che la controversia, malgrado sia stata proposta nella forma del ricorso di tipo impugnatorio, attiene a diritti soggettivi di natura patrimoniale la cui tutela non è soggetta a termini di decadenza.

La questione su cui si controverte è, infatti, il diritto agli interessi sui c.d. recuperi per maggiori contributi versati e la facoltà di rateizzare il relativo credito.

E' bene, innanzitutto, precisare che il termine "recupero" è usato in senso improprio in quanto non corrisponde ad una obbligazione restitutoria delle maggiori somme versate per contributi di esercizio ma indica esclusivamente il saldo contabile -nella specie attivo per l'ente erogante- che viene accertato a scadenza annuale detraendo dalla somma dovuta per contributo di esercizio per l'anno di competenza, gli importi anticipati.

Và rammentato in proposito che i contributi di esercizio a favore delle aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, introdotti con l.10 aprile 1981 n.151, sono erogati dalla Regione, nella misura





dello stanziamento statale, sulla base dei principi fissati dalla citata legge statale e secondo procedure stabilite con legge regionale.

La erogazione -stabilisce l'art.6, comma 2 L.n.151/81- avviene in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate nell'anno precedente con successivo congruaggio in base alle percorrenze effettuate nell'anno a cui si riferiscono i contributi.

Con legge regionale 19 marzo 1982 n.13, in attuazione della richiamata legge statale, si è poi stabilito che l'importo dei contributi spettanti alle aziende deve essere determinato annualmente secondo parametri che tengano conto del costo economico standardizzato e dei ricavi presunti e che l'importo spettante a ciascuna azienda deve essere commisurato alle percorrenze chilometriche autorizzate ed effettuate - calcolo che, ovviamente, non può che essere effettuato sulla base dei consuntivi che vengono comunicati dalle aziende a fine esercizio.

Si è stabilito, altresì, che la erogazione dei contributi venga effettuato a rate trimestrali anticipate da versarsi a titolo di acconto, il cui importo va commisurato alla misura chilometrica del contributo ultimo determinato salvi i congruaggi in sede di determinazione definitiva da effettuarsi nel primo trimestre dell'anno successivo.

La configurazione giuridica dell'istituto quale emerge dalla citata normativa è, dunque, quella di un rapporto obbligatorio complesso, unitario e di durata, in forza del quale la regione è tenuta a versare annualmente, a trimestralità anticipate, contributi di esercizio alle imprese di pubblico trasporto urbano.



In tale contesto giuridico le operazioni di pagamento degli acconti, di quantificazione del contributo spettante e quelle di conguaglio (con liquidazione del credito residuale dell'azienda o evidenziazione delle differenze attive per l'ente erogante) sono meri atti di adempimento attraverso i quali si attua il programma obbligatorio dedotto nel rapporto.

Tali operazioni vanno sistematicamente ripetute anno dopo anno per la durata del rapporto legato, in costanza della normativa richiamata, all'esercizio della attività di pubblico trasporto urbano.

 Precisamente v  determinato annualmente il contributo di esercizio spettante a ciascuna azienda di trasporto tenendo conto delle percorrenze autorizzate ed effettuate. Da tale importo v  detratto quanto gi  corrisposto per acconti e liquidato il credito residuale se gli acconti risultino inferiori al contributo spettante.

Il saldo passivo va invece riportato all'anno successivo quale acconto sul contributo spettante, attesa la unicit  del rapporto giuridico in cui il conteggio annuale del contributo   solo una modalit  di adempimento dell'obbligazione.

Ne consegue;

- che le operazioni di conguaglio, in quanto mere operazioni contabili di valutazione delle reciproche partite di dare e avere da effettuarsi a scadenze annuali in conformit  al programma obbligatorio, non comportano obblighi restitutori a carico dell'azienda che continui a esercitare l'attivit  di trasporto e abbia ricevuto in corso d'anno somme maggiori di quelle spettanti per il medesimo anno;



- che le maggiori somme versate "c.d. recuperi", in quanto risultato contabile delle operazioni di conguaglio non hanno autonomia causale (essendo solo partite -nella specie, attive per l'ente erogante- del complesso e unitario rapporto obbligatorio in forza del quale la regione deve versare i contributi) e restano acquisite all'azienda quali acconti del contributo spettante nell'anno successivo a quello di percezione secondo il meccanismo dettato dalla legge.

Ciò evidenzia la improprietà del termine "recuperare" che presuppone un indebito pagamento con obbligo di restituzione dell'indebito mentre nella specie il titolo della erogazione della somma (erogazione dei contributi di esercizio) permane -perlomeno- fino a quando l'esercizio dell'attività beneficiaria del contributo ne legittima la erogazione e percezione.

Ciò comporta che la pretesa di interessi -dovuti nell'ipotesi del pagamento di indebito dal momento della domanda (se il percettore è in buona fede e dal pagamento se in mala fede) ai sensi dell'art.2033 C.c.- se attivata a tale titolo, è giuridicamente infondata.

Ugualmente risulta infondata se azionata in forza dell'art.1282 C.c. per cui i crediti di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.

Tale norma presuppone, infatti, che il credito sia liquido ed esigibile.

Nella specie, seppure il credito è liquido perchè ne è determinato l'esatto ammontare con le operazioni di conguaglio, non è tuttavia esigibile per le ragioni dette.



Il requisito della esigibilità presuppone, infatti, la infruttuosa scadenza dell'obbligazione e implica che la prestazione possa essere attualmente richiesta dal creditore, situazioni che non ricorrono nella specie.

Si è detto, infatti, che i c.d. "recuperi" (cioè maggiori contributi versati in acconto) scaturiscono da un mero calcolo contabile delle rispettive poste di dare e avere relative a ciascun anno di competenza secondo un meccanismo dettato dal legislatore sicchè i crediti della regione rivenienti dal suddetto conteggio contabile non hanno autonomia causale e non sono esigibili (vanno scomputati dagli importi dovuti allo stesso titolo nell'anno successivo a quello di riferimento -atteso, è bene rimarcarlo, il meccanismo che consente di rinviare di anno in anno il debito residuale quale anticipazione delle somme dovute per contributo di esercizio nell'anno successivo-).

La impossibilità di esigere il pagamento del saldo passivo fa, dunque, venir meno un presupposto essenziale degli interessi corrispettivi di cui all'art.1282 C.c..

Và, poi, considerato che il sistema di imputazione all'anno successivo dei saldi passivi evidenziati dal conteggio annuale corrisponde a quello adottato da sempre dalla regione che ha costantemente disposto nel senso che "le maggiori somme assegnate alle aziende per contributo di esercizio siano opposte in compensazione a quelle liquidabili come acconti".

Tale sistema è adottato anche con la delibera qui in questione che ha innovato solo nel senso di aumentare le somme opposte in compensazione di interessi e ne ha disposto la rateizzazione.





Va da sè che l'espressione "compensazione" è usata dall'ente in senso atecnico, atteso che la compensazione in senso proprio presuppone l'autonomia dei due crediti che, ovviamente, non ricorre nella specie caratterizzata, come si è detto, da un unico rapporto in cui l'operazione a conguaglio consiste nel quantificare l'entità del contributo d'esercizio annuale dovuto alla singola azienda di trasporto tenendo conto delle somme allo stesso titolo dalla medesima ricevute in anticipo con la conseguenza che il tutto si riduce ad un semplice calcolo di dare e avere con accredito all'anno successivo del credito residuale (cfr. sul punto della compensazione tra crediti privi di autonomia causale cfr.

Cass. civ. 7 ottobre 1991 n.10447; 18 marzo 1987 n.2758; 15 dicembre 1983 n.7393).

Quanto, poi, alla pretesa della rateizzazione del credito, a prescindere dalla ripetibilità dei "c.d. recuperi", non può non evidenziarsene la arbitrarietà attesa la inerenza della rateizzazione alle modalità di adempimento dell'obbligazione che devono corrispondere al programma obbligatorio dedotto nel rapporto sicchè non possono essere modificate con decisione unilaterale quand'anche risultino più vantaggiose per la parte passiva del rapporto.

Non può, poi, non osservarsi che la pretesa degli interessi sui c.d. recuperi appare in netto contrasto con le finalità perseguite dal legislatore della L.n.151/81 che attraverso la erogazione di fondi alle aziende di trasporto ha inteso beneficiare un settore produttivo che non potrebbe gestire il servizio con criteri di tipo aziendalistico -pure imposti- operando in un mercato caratterizzato da prezzi controllati.



Il pretendere interessi su contributi che sono apporti finanziari a titolo gratuito aggraverebbe, infatti, la gestione aziendale di costi (nella specie il costo per l'uso del danaro) che il legislatore ha inteso prevenire attraverso il meccanismo della erogazione anticipata del contributo che consente alle aziende di disporre di liquidità.

Và, inoltre, considerato che nella normativa di settore non vi è traccia di interessi e che la natura economica di tali apporti finanziari esclude che possano trasformarsi in un onere per l'azienda beneficiaria, a tacer poi della estraneità della stessa azienda al meccanismo che ne comporta la determinazione ed erogazione.

Le ragioni esposte concludono per l'accoglimento del ricorso con ogni conseguenziale effetto sulle delibere impugnate.

Le spese di lite sono, tuttavia, compensate tra le parti.

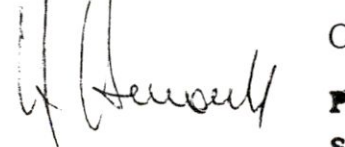
P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n° 2756/96, lo accoglie e per l'effetto annulla in parte qua le delibere impugnate.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla amministrazione.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 16 maggio 1996.

Presidente

Consigliere Est.

Pubblicata mediante deposito in
Segreteria il **5 2 OTT / 1996**

(Art. 55 Legge 27 aprile 1982 n. 188)



Il Segretario
Pablo Colamonesi

ORIGINALE

E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Bari, il **19 DIC. 1996**



Il Funzionario
Direttore di Segreteria

Cosimo

Relativa di notifica:

Ad istanza dell'Avv. Olimpia Cusella nella prefata
qualità. Ho sottoscritto Atto ufficiale Giudiziale
adottato all'Ufficio Notifiche della Corte di Appello di
Bari ho notificato copia dell'antecedente sentenza a:

Regione Puglia in persona del Presidente p.t. della
Giunta Regionale c/o il suo procuratore domiciliatario
Avv. Giovanni Lombardi Pijola, via Sparano n. 142, con se
gnature e mani del portiere *Pedro Cosimo*

CORTE APPELLO - BARI
UFFICIO UNICO

8421
7500
3555
3555
355
11.410

Pedro Cosimo
Spedite ecc.

Corte d'Appello di Bari
Assistente U.N.E.P.
Dott.ssa *Mirilla COLACI*

Raccomandato A.R. n°
del **24 DIC. 1996**

Art. 139 - 140 C.P.C.

Cron. *10552*

Trasf.

10%

Spese Post. *1150*

Bari, il **19 DIC. 1996**

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

ASS. - U.N.E.P. *Spadavecchia*

IL PACSMEAU
della doppia copia del 10% viene
corrisposto virtuosamente (art. 5 legge
19-12-1956 n. 1442) modificato.
Decr. Ministero Finanze 9-3-57.

24 DIC. 1996

L'UFF. GIUD.

POLIZIA RENATO

Assistente U.N.E.P.

Ufficio Unico-Corte d'Appello - BARI

UFFICIO LEGALE A.M.A.T.

Avv. Olimpia CIMAGLIA

Via C. ... 657 - Tel. 099/73

74 T A R A N R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Avv. ANTONIO CAGGIANO

Via De Giosa n. 79

70121 BARI - Tel. 524.73.55

ORIGINALE

590

Reg. Dec.

Nr.

Nr.

Reg. Ric.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Urgente
23.12.96

534

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari,

sezione seconda, composto dai signori magistrati:

ALDO	RAVALLI	PRESIDENTE
PIETRO	MOREA	COMPONENTE
DORIS	DURANTE	COMPONENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n°907 del 1996 proposto dalla Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, già Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto (AMAT), in persona del direttore e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Olimpia Cimaglia, con la stessa domiciliata in Bari, alla via De Giosa n° 79 c/o Avv. Antonio Caggiano;

CONTRO

la Regione Puglia in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione di Giunta regionale n°5278 del 4.12.1995, notificata il 19.01.1996, avente ad oggetto "L.R. 19 marzo 1982 n°13. Contributi di esercizio per l'anno 1995 alle Aziende di pubblico trasporto locale. Determinazione, liquidazione ed erogazione delle trimestralità ottobre/dicembre 1995 alle aziende di cui all'unito elenco facente parte integrante, per la complessiva spesa di



ORIGINALE



ORIGINAL

£.62.178.279.000", nella parte in cui la Regione Puglia per l'Azienda AMAT prevede che le somme da recuperare per maggiori contributi pregressi erogati e/o per sanzioni pecuniarie opposte in compensazione a quelle liquidabili come acconti "siano maggiorate di interessi legali e frazionate in dodici rate secondo un piano finanziario di ammortamento"; nonchè di ogni atto al predetto connesso, sia presupposto o consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi comprese le deliberazioni n°7982 del 22.11.1994, n°820 del 27.03.1995, n°1555 del 27.04.1995, nella parte in cui pongono a recupero i maggiori contributi erogati rispettivamente nel 1993 e nel 1994, maggiorati degli interessi legali del 10% secondo un piano di ammortamento del debito aziendale mai comunicato all'AMAT, nè desumibile dalla motivazione dei predetti provvedimenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Udita alla pubblica udienza del 9 luglio 1996 la relazione del giudice Doris Durante ed uditi altresì per la ricorrente l'avv. Olimpia Cimaglia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

F A T T O

Riferisce la ricorrente -concessionaria di servizi pubblici di autolinee urbane e destinataria di contributi di esercizio- che la Regione Puglia avrebbe deliberato di recuperare i maggiori contributi versati in acconto con un sistema rateizzato maggiorandoli degli interessi.

Tale sistema -peraltro già attuato per quanto riguarda i maggiori contributi erogati nel 1993 e nel 1994 (delibere G.R.

nn.7982/22.11.1994; 820/27.03.1995; 1555/27.04.1995;

2521/5.06.1995)- sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:

- 1) violazione ed erronea applicazione dell'art.8 L.R. 19 marzo 1982 n.13; violazione del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto di motivazione in quanto la pretesa degli interessi e la rateizzazione del recupero non troverebbero fondamento nè nella normativa che consente alla Giunta regionale di erogare acconti nelle more della determinazione dei contributi di esercizio prendendo a riferimento la misura chilometrica dei contributi determinati per l'anno precedente, nè sarebbe stato concordato con l'azienda, nè gli interessi potrebbero avere natura di interessi moratori, non essendoci stato atto di costituzione in mora dell'azienda.
- 2) violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e per sviamento con specifico riguardo alla delibera G.R. n.5278/4.12.1995 avente ad oggetto la liquidazione ed erogazione degli acconti relativi al trimestre ottobre-dicembre 1995, -con cui, per la prima volta, sarebbe stata espressa la volontà già attuata con riguardo ai recuperi del 1993 e 1994 di maggiorare le somme da recuperare degli interessi al saggio legale e di frazionare il recupero in dodici rate secondo un piano finanziario di ammortamento- perchè avrebbe introdotto un sistema di recupero non previsto dalla disciplina di settore, peraltro, in violazione delle regole di correttezza cui deve informarsi il comportamento delle parti di un rapporto obbligatorio e senza enunciare le ragioni e/o le necessità del recupero rateale e della applicazione degli interessi.





La Regione Puglia non si costituiva in giudizio.

Alla pubblica udienza del 9 luglio 1996, precisate le conclusioni nei termini di cui agli atti difensivi, la causa è stata assegnata in decisione.

DIRITTO

La Giunta regionale, con deliberazione G.R.n.5278/4.12.1995 -avente ad oggetto la liquidazione dei contributi di esercizio alle aziende pubbliche di trasporto locale-, deliberava, per l'AMAT di Taranto, che le somme da recuperare, desunte dagli atti ufficiali esecutivi relativi alla determinazione dei contributi pregressi, fossero maggiorate degli interessi al saggio legale e frazionate in dodici rate secondo un piano finanziario di ammortamento¹.

L'AMAT contesta che la Regione abbia facoltà di rateizzare il recupero dei maggiori contributi versati e di maggiorarli di interessi.

La questione va risolta alla stregua dei criteri che regolano l'adempimento delle obbligazioni essendo, indubbio, che i c.d. "recuperi dei maggiori contributi versati" -dei quali la Regione ha disposto la maggiorazione per interessi e la rateizzazione- vanno inquadrati tra gli atti di adempimento del complesso rapporto obbligatorio corrente tra la regione e le aziende di trasporto in relazione alla erogazione dei contributi di esercizio.

Va, in proposito, rammentato che i contributi di esercizio a favore delle aziende che gestiscono servizi di trasporti pubblici locali, introdotti con l.10 aprile 1981 n.151, sono erogati dalla Regione, sulla base di principi fissati dalla citata legge statale e procedure stabilite con legge regionale.

La erogazione, stabilisce l'art.6, comma 2 L.cit., avviene in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate nell'anno precedente con successivo conguaglio in base alle percorrenze effettuate nell'anno a cui si riferiscono i contributi.

Con legge regionale 19 marzo 1982 n.13, in attuazione della richiamata legge statale, si è stabilito che l'importo dei contributi spettanti alle aziende deve essere determinato annualmente secondo parametri che tengano conto del costo economico standardizzato e dei ricavi presunti e che l'importo spettante a ciascuna azienda sia commisurato alle percorrenze chilometriche autorizzate ed effettuate - calcolo che, ovviamente, non può che essere effettuato sulla base dei consuntivi comunicati dalle aziende a fine esercizio.

Si è stabilito, altresì, la erogazione dei contributi a rate trimestrali anticipate da versarsi a titolo di acconto, il cui importo va commisurato alla misura chilometrica del contributo ultimo determinato salvi i recuperi e/o conguagli in sede di determinazione definitiva da effettuarsi nel primo trimestre dell'anno successivo.

La configurazione giuridica dell'istituto quale emerge dalla citata normativa è, dunque, quella di un rapporto obbligatorio complesso, unitario e di durata, in forza del quale la regione è tenuta a versare annualmente, a trimestralità anticipate, contributi di esercizio alle imprese di pubblico trasporto urbano.

In tale contesto giuridico le operazioni di pagamento degli acconti, di quantificazione del contributo spettante e quelle di conguaglio (con liquidazione del credito residuale dell'azienda o evidenziazione delle





differenze attive per l'ente erogante) sono meri atti di adempimento attraverso i quali si attua il programma obbligatorio dedotto nel rapporto.

Tali operazioni vanno sistematicamente ripetute anno dopo anno per la durata del rapporto legato, in costanza della normativa richiamata, all'esercizio della attività di pubblico trasporto urbano.

Precisamente v  determinato annualmente il contributo di esercizio spettante a ciascuna azienda di trasporto tenendo conto delle percorrenze autorizzate ed effettuate. Da tale importo v  detratto quanto gi  corrisposto per acconti e liquidato il credito residuale se gli acconti risultino inferiori al contributo spettante.

Il saldo passivo va invece riportato all'anno successivo quale acconto sul contributo spettante, attesa la unicit  del rapporto giuridico in cui il conteggio annuale del contributo   solo una modalit  di adempimento dell'obbligazione.

Ne consegue;

- che le operazioni di conguaglio, in quanto mere operazioni contabili di valutazione delle reciproche partite di dare e avere da effettuarsi a scadenze annuali in conformit  al programma obbligatorio, non comportano obblighi restitutori a carico dell'azienda che continui a esercitare l'attivit  di trasporto e abbia ricevuto in corso d'anno somme maggiori di quelle spettanti per il medesimo anno;
- che le maggiori somme versate "c.d. recuperi", in quanto risultato contabile delle operazioni di conguaglio non hanno autonomia causale (essendo solo partite -nella specie, attive per l'ente erogante- del



complesso e unitario rapporto obbligatorio in forza del quale la regione deve versare i contributi) e restano acquisite all'azienda quali acconti del contributo spettante nell'anno successivo a quello di percezione secondo il meccanismo dettato dalla legge.

Ciò evidenzia la improprietà del termine "recuperare" che presuppone un indebito pagamento con obbligo di restituzione dell'indebito mentre nella specie il titolo della erogazione della somma (erogazione dei contributi di esercizio) permane -perlomeno- fino a quando l'esercizio dell'attività beneficiaria del contributo ne legittima la erogazione e percezione.

Ciò comporta che la pretesa di interessi -dovuti nell'ipotesi del pagamento di indebito dal momento della domanda (se il percettore è in buona fede, o dal pagamento se in mala fede) ai sensi dell'art.2033 C.c.- se attivata a tale titolo, è giuridicamente infondata.

Ugualmente risulta infondata se azionata in forza dell'art.1282 C.c. per cui i crediti di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.

Tale norma presuppone, infatti, che il credito sia liquido ed esigibile.

Nella specie, seppure il credito è liquido perchè ne è determinato l'esatto ammontare con le operazioni di conguaglio, non è tuttavia esigibile per le ragioni dette.

Il requisito della esigibilità presuppone, infatti, la infruttuosa scadenza dell'obbligazione e implica che la prestazione possa essere attualmente richiesta dal creditore, situazioni che non ricorrono nella specie.





Si è detto, infatti, che i c.d. "recuperi" (cioè maggiori contributi versati in acconto) scaturiscono da un mero calcolo contabile delle rispettive poste di dare e avere relative a ciascun anno di competenza secondo un meccanismo dettato dal legislatore sicchè i crediti della regione rivenienti dal suddetto conteggio contabile non hanno autonomia causale e non sono esigibili (vanno scomputati dagli importi dovuti allo stesso titolo nell'anno successivo a quello di riferimento -atteso, è bene rimarcarlo, il meccanismo che consente di rinviare di anno in anno il debito residuale quale anticipazione delle somme dovute per contributo di esercizio nell'anno successivo-).

La impossibilità di esigere il pagamento del saldo passivo fa, dunque, venir meno un presupposto essenziale degli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282 C.c..

Và, poi, considerato che il sistema di imputazione all'anno successivo dei saldi passivi evidenziati dal conteggio annuale corrisponde a quello adottato da sempre dalla regione che ha costantemente disposto nel senso che "le maggiori somme assegnate alle aziende per contributo di esercizio siano opposte in compensazione a quelle liquidabili come acconti".

Tale sistema è adottato anche con la delibera qui in questione che ha innovato solo nel senso di maggiorare le somme opposte in compensazione di interessi e ne ha disposto la rateizzazione.

Va da sè che l'espressione "compensazione" è usata dall'ente in senso atecnico, atteso che la compensazione in senso proprio presuppone l'autonomia dei due crediti che, ovviamente, non ricorre nella specie



caratterizzata, come si è detto, da un unico rapporto in cui l'operazione a conguaglio consiste nel quantificare l'entità del contributo d'esercizio annuale dovuto alla singola azienda di trasporto tenendo conto delle somme allo stesso titolo dalla medesima ricevute in anticipo con la conseguenza che il tutto si riduce ad un semplice calcolo di dare e avere con accredito all'anno successivo del credito residuale (cfr. sul punto della compensazione tra crediti privi di autonomia causale ~~causale~~ Cass. civ. 7 ottobre 1991 n.10447; 18 marzo 1987 n.2758; 15 dicembre 1983 n.7393).

Quanto, poi, alla pretesa della rateizzazione del credito, a prescindere dalla ripetibilità dei "c.d. recuperi", non può non evidenziarsene la arbitrarietà attesa la inerenza della rateizzazione alle modalità di adempimento dell'obbligazione che devono corrispondere al programma obbligatorio dedotto nel rapporto sicchè non possono essere modificate con decisione unilaterale quand'anche risultino più vantaggiose per la parte passiva del rapporto.

Non può, poi, non osservarsi che la pretesa degli interessi sui c.d. recuperi appare in netto contrasto con le finalità perseguite dal legislatore della L.n.151/81 che attraverso la erogazione di fondi alle aziende di trasporto ha inteso beneficiare un settore produttivo che non potrebbe gestire il servizio con criteri di tipo aziendalistico -pure imposti- operando in un mercato caratterizzato da prezzi controllati.

Il pretendere interessi su contributi che sono apporti finanziari a titolo gratuito aggraverebbe, infatti, la gestione aziendale di costi (nella specie il costo per l'uso del danaro) che il legislatore ha inteso





prevenire attraverso il meccanismo della erogazione anticipata del contributo che consente alle aziende di disporre di liquidità.

Và, inoltre, considerato che nella normativa di settore non vi è traccia di interessi e che la natura economica di tali apporti finanziari esclude che possano trasformarsi in un onere per l'azienda beneficiaria, a tacer poi della estraneità della stessa azienda al meccanismo che ne comporta la determinazione ed erogazione.

Le ragioni esposte concludono per l'accoglimento del ricorso con ogni conseguenziale effetto sulle delibere impugnate.

Le spese di lite sono, tuttavia, compensate tra le parti.

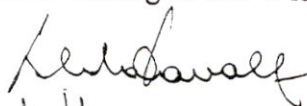
P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n° 907/96, lo accoglie e per l'effetto annulla in parte qua le delibere impugnate.

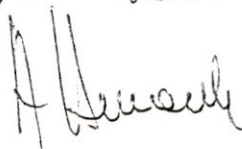
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla amministrazione.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 1996.



Presidente



Consigliere Est.

Pubblicata mediante deposito in
Segreteria il 2 OTT, 1996

(Art. 55 Legge 27 aprile 1982 n. 188)



Il Segretario
Paolo Colamorea

E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
Bari, li **19 DIC. 1996**



Il Funzionario
Direttore di Segreteria

Termino Castro

Relato di notifiche:

Ad istanza dell' Avv. Olimpia Cimaglia nelle prefate qualità.
Io sottoscritto Aiuto Ufficiale Giudiziario addetto all' Ufficio
Notifiche della Corte di Appello di Bari ho notificato
espr. dell' autosecritta sentenza di:

Regione Puglia in persona del Presidente p.t. della Giunta
regionale, via G. CAPUZZI, consegnandola a mani

Francesco Patrone

Esponente, per i motivi esposti alla Notizia
non qualificata.
Bari **23 DIC. 1996**

A. UN. Giudiziario

CORTE APPELLO - BARI
UFFICIO UNICO

8422

7500

6725

13725

352

11677



28 DIC. 1996

Bari, li

L' UFFICIALE GIUDIZIARIO

ASS - UNEF - M. Spadavecchia

A. UFFICIALE GIUDIZIARIO
FRANCESCO PATRONE
CORTE APPELLO - BARI

*Fatto
Avviso*

E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
Bari, 19 DIC. 1996



Funzionario
Ufficio di Segreteria
Corrado Castro

Relata di notifiche:

Ad istanza dell' Ass. Olimpia Gimaglie nelle prefate qualità.
Io sottoscritto Aiuto Ufficiale Giudiziario addetto all' Ufficio
Notifiche della Corte di Appello di Bari ho notificato
espr. dell' autescritta sentenza di:

Regione Puglia in persona del Presidente p.t. della Giunta
regionale, via G. CAPUZZI, consegnandola a mani

Giuseppe M. M.

Spedito in...
al sostituto
Bari 23 DIC. 1996
A. UN. Giudiziario

CORTE DI APPELLO - BARI

8422

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Fatto
Add. 15

8422
ASS - UN. Giudiziario
[Signature]